

Sommario

Lavoratori dello spettacolo: regime contributivo dal 1° gennaio 2024	2
5 per mille 2024, fino al 10 aprile le domande di Onlus e Ads	3
“Acquisizione con indebitamento” deducibilità degli interessi passivi – 1.....	4

Lavoratori dello spettacolo: regime contributivo dal 1° gennaio 2024

Il regime contributivo relativo all'introduzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

La [circolare INPS 8 aprile 2024, n. 56](#) illustra il regime contributivo (introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024, con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) relativo all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

In particolare, la circolare fornisce informazioni su:

- contributo di finanziamento dell'indennità di discontinuità a carico del datore di lavoro;
- contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
- contributo addizionale di finanziamento della NASpl, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato;
- cessazione dell'obbligo di versamento del contributo per l'indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
- contribuzioni minori;
- modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS.

Fonte INPS.it

5 per mille 2024, fino al 10 aprile le domande di Onlus e Ads

Scadenza prossima per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le Associazioni sportive dilettantistiche non iscritte negli elenchi permanenti già pubblicati da Agenzia e Coni

Mercoledì 10 aprile 2024 è l'ultimo giorno a disposizione delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per presentare le domande di accesso al 5 per mille per l'anno in corso. Il via alle domande dallo scorso 6 marzo (vedi articolo [“Onlus e associazioni dilettantistiche, via alle domande per il 5 per mille”](#)).

Non devono preoccuparsi della scadenza le Onlus già presenti nell'[elenco permanente per il 2024](#), pubblicato lunedì 4 marzo sul sito dell'Agenzia delle entrate (vedi articolo [Onlus accreditate al 5 per mille 2024, pubblicato l'elenco permanente](#)), e le Asd già inserite [nell'elenco permanente](#) pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), alle quali non è richiesto alcun adempimento.

Ricordiamo, con l'occasione, che il decreto “Anticipi” (DI n. 145/2023) ha previsto che anche per l'anno finanziario 2024 le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus, continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal Dpcm 23 luglio 2020. Ciò significa che anche quest'anno è confermata la competenza all'Agenzia ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi degli iscritti.

Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, per l'accreditamento è competente il Coni, che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Devono presentare domanda telematica di accreditamento oltre alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, quelle che nello scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Le domande viaggiano online

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono inviare le richieste, direttamente o tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, mentre l'applicativo per l'iscrizione delle Asd è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia).

Per i ritardatari, appello a settembre

Chi si è lasciato scappare la scadenza del 10 aprile può, in ogni caso, fino a settembre, rientrare in gioco. Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche possono, infatti, accreditarsi anche dopo il 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti a tale data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

I prossimi appuntamenti

Entro il 20 aprile l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Organizzazioni e associazioni sportive hanno poi dieci giorni di tempo per segnalare eventuali errori e le relative rettifiche da fare. Le correzioni potranno essere richieste fino al 30 aprile 2024 - dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega - alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate o all'ufficio del Coni territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2024 saranno, infine, pubblicati gli elenchi definitivi.

E gli altri enti?

Per quanto concerne gli altri enti ammessi alla ripartizione del 5 per mille, il Dpcm 23 luglio 2020 ha stabilito che gli enti del Terzo settore presentano la domanda al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al ministero dell'Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.

Fonte FiscoOggi.it

“Acquisizione con indebitamento” deducibilità degli interessi passivi – 1

Gli aspetti fiscali di questa operazione utilizzata dagli imprenditori per acquisire una società, in parte tramite capitale proprio, anche minimo, e in parte con l'indebitamento

Sempre più frequentemente si legge di acquisizioni da parte di investitori internazionali che utilizzano la “leva finanziaria”, ovvero si sente l’espressione “operazioni di acquisizione con indebitamento”. Con tali termini si fa riferimento all’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione in una determinata società, comunemente detta target o società obiettivo.

Questa società oggetto di acquisizione può essere anche una società al vertice di un gruppo societario, la cui acquisizione può comportare il controllo dell’intero gruppo.

La tecnica di acquisizione prevede la costituzione di un’apposita società veicolo, comunemente detta newco o SPV, la quale viene dotata delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione, sia a titolo di equity-capitale proprio, anche in minima parte, sia a titolo di debito.

Tali operazioni di investimento con indebitamento, abbreviabili con l’acronimo MIbo o Lbo (Merger leveraged buy-out), quindi hanno la finalità di acquisire il controllo della target e di “schacciare il debito” (debt push down) nella società obiettivo, mediante la successiva fusione di quest’ultima con la società veicolo.

Quanto appena descritto è uno dei molteplici strumenti giuridici attuabili da un imprenditore per investire in una società o in un gruppo. Le modalità effettive attuate, attraverso cui l’acquisizione di una partecipazione viene di fatto operata, determinano conseguenze fiscali diverse, sulle quali sono state già effettuate alcune riflessioni su questa rivista (vedasi l’approfondimento Collocamenti in società o gruppi: riflessioni sugli effetti fiscali).

Disciplina civilistica

La riforma del diritto commerciale, in particolare del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, come previsto dall’articolo 6, Dlgs n. 6/2003, ha previsto l’introduzione dell’articolo 2501-bis del codice civile, il quale disciplina gli obblighi informativi per le operazioni di “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, a garanzia dei vari stakeholders.

Quindi, tale innovazione normativa ha previsto un ampliamento degli adempimenti informativi, rispetto alle fusioni tradizionali, al fine di tutelare ed informare i soci di minoranza e i creditori sociali, riguardo la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di acquisizione con indebitamento.

Iter dell’acquisizione

In estrema sintesi l’operazione di MIbo si sostanzia:

- fase preliminare di negoziazione e conclusione degli accordi quadro tra il potenziale investitore e il cedente e con l’ente finanziatore
- costituzione della newco
- capitalizzazione e indebitamento della società veicolo
- la newco formalmente acquisisce le partecipazioni
- fusione tra il veicolo e la target, unione che può avvenire tramite incorporazione o fusione inversa con la società obiettivo, sostanzialmente trasferendo il debito per l’acquisto della target sulla società stessa (tecniche di debt push down).

Tale tecnica comporta un sostanziale accollo del debito da parte della società oggetto di acquisizione, con il conseguente sostenimento degli oneri finanziari.

Le varie Amministrazioni finanziarie si sono sempre concentrate sulla deducibilità da parte della società target degli oneri finanziari derivanti del debt push down, senza tuttavia concentrare il focus su eventuali aspetti reddituali in capo all’investitore che acquista una partecipazione senza tuttavia sostenere alcun costo ed esborso finanziario.

Chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria italiana

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 6/2016, ha chiarito che l’acquisizione tramite indebitamento non dovrebbe comportare problematiche di deducibilità fiscale degli interessi passivi, in quanto nell’ipotesi di fusione, gli oneri finanziari vengono traslati sulla target post fusione o, in alternativa, in assenza di fusione, gli stessi oneri finanziari connessi all’indebitamento possono essere compensati, tra newco e target, mediante l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale. In tale ultima ipotesi, la newco riceverà i dividendi dalla target che serviranno anche a garantire il rimborso del debito e dei relativi interessi.

Quindi, la fusione oppure l'esercizio dell'opzione per il regime del consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 - 129 del Tuir, "consentono la compensazione intersoggettiva degli oneri finanziari connessi al capitale di debito erogato alla Spv".

In altri termini, la circolare chiarisce che: "gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 96 Tuir nonché dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili."

Nel medesimo documento di prassi veniva affrontata anche la valutazione dell'eventuale natura elusiva dell'operazione con riferimento alla deduzione di interessi passivi e al riporto di perdite pregresse, senza analizzare l'aspetto reddituale in capo all'investitore che acquista la società obiettivo con indebitamento della stessa.

Riguardo la deducibilità degli interessi passivi, sembra condivisibile l'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria: infatti si ritiene che l'operazione di debt push down possa essere equiparato all'accollo del debito, previsto dall'articolo 1273 del codice civile, conseguentemente l'accollante ha la facoltà di restituire immediatamente tutto il debito che si è accollato ovvero può optare per il pagamento rateale, aggravato dai relativi interessi.

Si consideri, a tal proposito che, nel caso di acquisto diretto della partecipazione con accollo del debito da parte della target, il valore complessivo del debito stesso assumerebbe rilevanza reddituale per l'investitore. In questo caso, sembra corretto ritenere inerenti e deducibili, nei limiti del suindicato art. 96, gli interessi sostenuti dalla target.

Tuttavia, giurisprudenza di altre giurisdizioni e della Corte di giustizia dell'Unione europea sembrerebbe ritenere indeducibili gli interessi riferiti a una simile tipologia di debito.

Questo aspetto sarà approfondito nella prossima puntata.

continua

Fonte FiscoOggi.it